

Cassazione penale sez. III, 14/04/2022, n.14537

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 6 maggio 2021, la Corte d'appello di Venezia ha confermato la condanna alle pene di legge in primo grado inflitta ad (*omissis*) dal Tribunale di Padova per i reati di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, artt. 10 e 5, respingendo *per quanto qui rileva* l'eccezione d'incompetenza per territorio formulata dall'appellante, che aveva indicato come competente il Tribunale di Rovigo.

2. A mezzo del difensore fiduciario, avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione con riguardo alla sola reiezione dell'eccezione d'incompetenza per territorio, già proposta e disattesa sia in sede di udienza preliminare, sia nel giudizio di primo grado, deducendo con unico motivo la violazione degli artt. 8 e 16 c.p.p., del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18 ed il vizio di motivazione.

Non essendo contestato che i reati siano connessi ex art. 12 c.p.p., per essere stato riconosciuto il vincolo della continuazione, e che reato più grave sia quello di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10, il ricorrente sostiene che, nell'impossibilità di individuare il luogo di consumazione di tale più grave reato, dovrebbe farsi applicazione della regola residuale di cui all'art. 18, comma 1, dello stesso decreto, e sarebbe dunque per esso competente e di conseguenza anche per i reati meno gravi il Tribunale di Rovigo, nel cui circondario si trova Este, sede del comando di polizia giudiziaria che accertò il reato effettuando la verifica fiscale nel corso della quale non fu esibita la documentazione contabile richiesta. Non poteva dunque ritenersi competente il Tribunale di Padova, che lo sarebbe soltanto per i meno gravi reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 5, essendo (*OMISSIS*) l'ultimo domicilio fiscale della società cooperativa nell'interesse della quale gli stessi furono commessi.

Mentre il Tribunale di Padova aveva in primo grado ritenuto la propria competenza quale luogo dell'autorità giudiziaria che aveva condotto le indagini, la sentenza impugnata *per quanto qui rileva* condividendo l'opinione già espressa dal g.u.p. ha invece erroneamente ritenuto, a parere del ricorrente, che nella specie dovesse farsi applicazione della regola di cui all'art. 16 c.p.p., comma 1, quale enucleata dalle Sezioni unite di questa Corte con sent. n. 40537/2009, circa l'individuazione del giudice competente con riguardo al reato connesso che segue in ordine di gravità, nel caso in cui non sia possibile individuare il luogo di commissione del reato connesso più grave a norma dell'art. 8 c.p.p. e art. 9 c.p.p., comma 1, potendo farsi luogo ai criteri suppletivi indicati nell'art. 9 c.p.p., commi 2 e 3, solo quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi. Secondo il ricorrente, quel principio fondato sulla necessità di una rigorosa delimitazione della connessione al fine di rispettare il principio del giudice naturale precostituito per legge, vale a dire quello che abbia un collegamento con il luogo di commissione del reato non può trovare applicazione nel caso di connessione tra reati

tributari, poiché per essi non valgono le regole suppletive di cui all'art. 9 c.p.p., ma i diversi criteri indicati nel D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, i quali prescindono da un necessario legame territoriale con il luogo del commesso reato. Applicando acriticamente quel principio al caso di specie si era immotivatamente stravolto, dunque, il sistema di individuazione automatica delle regole suppletive previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, non fondato sul rapporto tra fatto e locus commissi delicti, dandosi preferenza al criterio del domicilio fiscale previsto dal comma 2 per i reati meno gravi piuttosto che a quello del luogo di accertamento del reato previsto dal comma 1.

Quanto a quest'ultimo, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale di Padova che aveva invocato un principio affermato in una vicenda processuale diversa da quella di specie il ricorrente sostiene che non va individuato con riguardo al luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria che ha condotto le indagini, ma, appunto, nel luogo di accertamento del reato, da intendersi come quello dove sono state condotte le indagini che hanno portato all'individuazione dei reati nella loro materialità, vale a dire, nel caso di specie, Este, che ricade nel circondario del Tribunale di Rovigo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Come esattamente prospettato in ricorso, la sentenza impugnata ha ritenuto la competenza del Tribunale di Padova, applicando il già citato principio di diritto giusta il quale, nel caso in cui non sia possibile individuare, a norma dell'art. 8 c.p.p. e art. 9 c.p.p., comma 1, il luogo di commissione del reato connesso più grave, la competenza per territorio determinata dalla connessione spetta al giudice del luogo nel quale risulta commesso, in via gradata, il reato successivamente più grave fra i restanti e solo quando risulti impossibile individuare il luogo di commissione per tutti i reati connessi, la competenza spetta al giudice competente per il reato più grave, individuato secondo i criteri suppletivi indicati dall'art. 9 c.p.p., commi 2 e 3 (Sez. U, n. 40537 del 16/07/2009, Orlandelli, Rv. 244330; conformi: Sez. 1, n. 35861 del 19/06/2019, De Masellis, Rv. 276812; Sez. 2, n. 3850 del 21/10/2016, dep. 2017, Cassola e a., Rv. 269246).

2. Nella corposa motivazione della citata decisione delle Sezioni unite si argomenta che:

in caso di dubbio dev'essere preferita l'interpretazione che privilegi comunque la necessaria presenza di un collegamento della competenza territoriale con il luogo di commissione di almeno uno dei diversi reati commessi, anche quando tale luogo non sia accertato con riferimento al reato più grave, rispetto ad altre interpretazioni che possano portare ad una competenza territoriale del tutto sganciata dal luogo di manifestazione di almeno una parte della complessa fattispecie criminale (p. 7.3);

La ratio dell'art. 16 c.p.p., comma 1, in s. 1 e per s. 1 considerato " quella di assicurare, per quanto possibile, il collegamento tra competenza territoriale e luogo di manifestazione del reato, o almeno di un segmento del complesso criminoso, garantendo il principio, di valore costituzionale, della "fisiologica allocazione" del processo nel locus commissi delicti (p. 7.5);

questa ratio sarebbe certamente non tutelata pienamente se il criterio oggettivo di collegamento dovesse venir meno e dovesse invece darsi applicazione agli incerti e non oggettivi criteri suppletivi di cui all'art. 9 c.p.p., commi 2 e 3, solo perché sia impossibile accertare il luogo di commissione del reato più grave, sebbene sia certo il luogo di commissione degli altri reati connessi (p. 7.5);

rispetto alla analoga norma sulla competenza contenuta nel previgente codice di rito, l'uso della espressione "giudice competente per il reato più grave" al posto di quella di giudice "nella cui circoscrizione fu commesso il reato più grave" non è, di per s. 1 sola ed in mancanza di altri elementi, significativa di una volontà di operare un cos. profondo stravolgimento del sistema di determinazione della competenza per i reati connessi, eliminando totalmente il criterio oggettivo di collegamento costituito dal luogo di commissione del reato più grave e sostituendolo con un nuovo criterio aleatorio, che irrazionalmente isolerebbe il reato più grave dalla complessiva fattispecie criminosa e muterebbe la regola di determinazione della competenza in riferimento esclusivamente al reato più grave, isolatamente considerato (p. 7.6);

È quindi più logico ritenere che anche la nuova disposizione, quando si riferita al giudice competente per il reato più grave, non abbia fatto altro che confermare, con una espressione sintetica, che il riferimento va fatto al giudice naturalmente competente perché nella sua circoscrizione è stato commesso il reato più grave e non abbia invece voluto addirittura sostituire, senza peraltro alcuna apparente ragione e razionale giustificazione, un collegamento oggettivo e fattuale (quale richiesto dalla ratio della norma e dai valori costituzionali dianzi richiamati) con un diverso criterio giuridico (p. 7.6);

il luogo di commissione del reato più grave (o del primo reato) va individuato utilizzando non solo le regole indicate nell'art. 8 c.p.p., ma eventualmente anche quella avente natura di criterio integrativo e non suppletivo di cui al comma 1 del successivo art. 9, giusta il quale se la competenza non può essere determinata a norma dell'art. 8, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta parte dell'azione o dell'omissione, mentre i criteri suppletivi ai quali non può farsi immediatamente riferimento sono quelli di cui all'art. 9 c.p.p., commi 2 e 3 (p. 8.1);

le prime regole si basano infatti su un elemento oggettivo di tipo territoriale costituito dal luogo di consumazione o dal luogo in cui comunque si è svolta una parte dell'azione o dell'omissione (o in cui si è verificato l'evento) e mirano primariamente alla medesima

finalit  di stabilire in quale luogo il reato deve intendersi commesso, mentre profondamente diversa   la ratio degli altri due criteri subordinati    questi s  realmente suppletivi    che sono privi di qualsiasi collegamento oggettivo e geografico con il fatto reato e sono stati discrezionalmente individuati, per fini pratici, dai commi 2 e 3 dell art. 9 nel luogo di residenza, o di dimora, o di domicilio dell imputato, o nel luogo della sede del pubblico ministero che per primo ha iscritto la notizia di reato (p. 8.1).

3. Ci  premesso, reputa il Collegio che, essendo certamente applicabile l art. 16 c.p.p., anche in relazione all individuazione della competenza per territorio derivante da connessione tra reati tributari (cfr. Sez. 3, n. 31517 del 29/09/2020, Eusebio, Rv. 280161), mutatis mutandis, debbano utilizzarsi i principi interpretativi fissati dalle Sezioni unite quali pi  sopra esposti, correttamente applicati nel caso di specie dall ordinanza impugnata.

Ed invero, posto che nel caso di specie il reato pi  grave di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 10,   stato ritenuto commesso in luogo ignoto, non potendo individuarsi il locus commissi delicti a norma dell art. 8 c.p.p. e non applicandosi le regole suppletive di cui al successivo art. 9 (cfr. Sez. 3, n. 6529 del 12/12/2019, Magnozzi, Rv. 278597), trattandosi di delitto non ricompreso nel capo I del titolo II del D.Lgs. n. 74 del 2000, il criterio residuale sarebbe quello del luogo di accertamento del reato previsto dall art. 18, comma 1, di tale decreto. Questo, tuttavia,   certamente un criterio suppletivo in nessun modo ancorato alla regola della territorialit  che costituisce espressione del principio costituzionale del giudice naturale, e deve pertanto ritenersi non immediatamente utilizzabile nel caso di connessione dei reati, alla luce delle condivisibili linee ermeneutiche tracciate dalle Sezioni unite.

Dovendo dunque farsi riferimento ai meno gravi reati di natura dichiarativa, va osservato che per essi la regola attributiva della competenza per territorio   quella prevista dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, comma 2, vale a dire l individuazione del giudice del domicilio fiscale, che, per le societ , coincide con la sede legale, ma che, ove questa risulti avere carattere meramente fittizio, corrisponde al luogo in cui si trova la sede effettiva dell ente (Sez. 3, n. 27606 del 14/09/2020, Di Leo, Rv. 280275; Sez. 3, n. 20504 del 19/02/2014, Cederna e aa., Rv. 259783). Diversamente da quanto opina il ricorrente, dunque, non si tratta di un criterio suppletivo, ma dell unico criterio legale attributivo della competenza, essendo stato dettato (come si legge nella Relazione al decreto legislativo) per evitare che l applicazione del criterio del locus commissi delicti consentisse al contribuente    abilitato a presentare in via telematica la dichiarazione in qualsiasi luogo    di scegliersi il giudice competente. Il criterio del domicilio fiscale del contribuente, peraltro, specie per le societ ,   quello che maggiormente assicura il legame territoriale con l effettivo svolgimento dell attivit  d impresa a cui la dichiarazione si riferisce, in tal modo attuandosi proprio quel principio di individuazione del giudice naturale prefigurato dalla carta costituzionale.

L' applicazione dell' art. 16 c.p.p., nell' interpretazione data dalle Sezioni unite per reati diversi da quelli fiscali, dunque, Ã certamente proponibile nel caso di specie e perfettamente corrispondente alla ratio della citata decisione.

Non essendo per contro invocabile il criterio residuale previsto dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, comma 1, non Ã rilevante l' ulteriore quesito proposto dal ricorrente circa l' interpretazione di tale disposizione.

4. Il ricorso, nel complesso infondato, deve pertanto essere rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. CosÃ¬ deciso in Roma, il 1 marzo 2022.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2022

Campi meta

Giurispedia.it

Massima :

In caso di competenza per connessione, se non Ã" possibile individuare il luogo di commissione del reato connesso piÃ¹ grave secondo gli articoli 8 e 9, comma 1, del CPP, la competenza territoriale viene determinata in base al luogo di commissione del reato successivamente piÃ¹ grave. Se nemmeno questo Ã" identificabile, la competenza spetta al giudice del reato piÃ¹ grave, seguendo i criteri suppletivi degli articoli 9, commi 2 e 3, del CPP. Questi criteri si applicano anche per i reati tributari, come nel caso in cui il reato piÃ¹ grave di cui all'art. 10 del d.lgs. 74/2000 fosse commesso in luogo ignoto, facendo riferimento a reati meno gravi di natura dichiarativa (art. 5 dello stesso decreto). In questi casi, la competenza territoriale Ã" determinata in base all'art. 18, comma 2, d.lgs. 74/2000, che fa riferimento al domicilio fiscale, corrispondente alla sede legale, o, se questa Ã" fittizia, alla sede effettiva dell'ente.

Supporto Alla Lettura :

LA COMPETENZA NEL PROCEDIMENTO PENALE

La competenza nel procedimento penale Ã" disciplinata dagli **artt.4 ss. [Libro I, Titolo I, Capo II c.p.p.]**. In linea generale, per determinare la competenza si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione delle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale **[art.4 c.p.p.]**. Si distingue, rispettivamente, tra **competenza per materia** (o *ratione materiae*); **competenza per territorio** (o *ratione loci*) e **competenza per connessione**. Ad essi va aggiunta, altresÃ¬, la **competenza per funzione**, che, correlata ai tre predetti criteri di cui occorre il previo accertamento, individua il giudice competente in base alla funzione da questi svolta nell'ambito di un medesimo procedimento.

- **Competenza per materia:** si applica il **criterio qualitativo** (che tiene conto del tipo di reato), oltre al **criterio quantitativo** (che ha invece riguardo al livello della pena edittale) **[artt.5-6 c.p.p.]**
- **Competenza per territorio:** si applica il criterio del **luogo in cui il reato Ã" stato consumato [art. 8 comma 1 c.p.p.]**. Ad essa seguono altre regole di carattere generale che derogano al criterio del *locus commissi delicti* in ragione della particolare configurazione della fattispecie criminosa **[art.8 commi 2,3,4 c.p.p.]**, nonchÃ© talune regole suppletive che consentono lâ"individuazione del giudice territorialmente competente quando non Ã" possibile applicare le regole generali **[artt.9-11 bis c.p.p.]**
- **Competenza per connessione: criterio autonomo** di attribuzione della competenza, comportando il confluire davanti ad unico giudice di procedimenti che, in base ai criteri di competenza per materia o per territorio, sarebbero attribuiti a giudici diversi. **[artt. 12-16 c.p.p.]**